

CXVIII.

TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Presentazione di un progetto di legge — Giuramento dei senatori De Seta e Balenzano — Seguito della discussione del progetto di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198) — Approvazione dell'art. 4 nel testo proposto dall'Ufficio centrale — All'art. 5 il senatore Carle svolge una proposta di emendamento — Parlano i senatori Colombo, Canonico, Pierantoni, Cremona, relatore, e Todaro ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dell'art. 5 proposto dall'Ufficio centrale — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva — Presentazione di un progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina e della pubblica istruzione.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Messaggio

del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura di un messaggio del presidente della Camera dei deputati.

CHIALA, segretario, legge:

« Roma 13 dicembre 1901.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge:

Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo;

Costituzione della frazione Montemitro in comune autonomo;

Autorizzazione a concedere la patente di grado superiore ai maestri elementari con pa-

tente di grado inferiore dopo tre anni di lodevole servizio;

d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 13 dicembre 1901, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di questo illustre Consesso.

« Il presidente della Camera dei deputati
« T. VILLA ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera dei deputati della trasmissione di questi tre progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Presentazione di un progetto di legge.

MORIN, ministro della marina. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, ministro della marina. In nome del ministro del tesoro e mio, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina ».

Pregherei il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli uffici.

Il Senato ha inteso che il ministro ne ha domandata l'urgenza. Se non vi sono obiezioni, s'intenderà accolta la domanda del ministro.

Giuramento dei senatori De Seta e Balenzano.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor De Seta Francesco, i di cui titoli per la nomina a senatore, vennero già convalidati in altra tornata, invito i senatori Fava e Cefaly a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore De Seta viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor De Seta Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente nelle sale del Senato il signor Balenzano Nicola, di cui vennero in altra tornata convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Serena e Colombo a introdurlo nell'aula.

(Il senatore Balenzano viene introdotto nell'aula e presta il giuramento secondo la solita formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Balenzano Nicola del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori ».

Nella seduta di ieri, essendo stato approvato l'art. 3, oggi s'incomincerà a discutere l'articolo 4, di cui do lettura, secondo il testo dell'Ufficio centrale:

Art. 4.

Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28,

29 e 30 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione pubblica nelle provincie napoletane.

Se nel primo quinquennio dalla nomina risulti che il professore straordinario non abbia data prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra.

A questo articolo dell'Ufficio centrale il senatore Carle propone un emendamento; ne do lettura:

« Si propone la soppressione dell'art. 4, il cui primo comma diventerà il primo comma dell'art. 7 dell'Ufficio centrale, e la fusione del capoverso dello stesso articolo e dell'art. 5 dell'Ufficio centrale in un solo art. 4 così formulato:

Art. 4.

« Il professore straordinario nominato per concorso, che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere di essere promosso ad ordinario.

« Gli atti della promozione potranno essere iniziati, quando il ministro, sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori a stampa la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività ed attitudine didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà.

« Se nel primo quinquennio della nomina, il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra ».

Il senatore Carle ha facoltà di svolgere la sua proposta.

CARLE. Onorevoli colleghi. Gli emendamenti, che ho l'onore di proporre agli articoli 4 e 5 della legge, che ora si discute, e che ho già sottoposto all'esame dell'Ufficio centrale, consistono sostanzialmente in un ritorno al sistema, che era stato prima seguito dallo stesso Ufficio centrale, e quindi avrei sperato che essi, almeno in parte, avrebbero potuto essere accolti. Mi viene ora comunicato dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, che l'Ufficio intende di mantenere la seconda formola proposta, salvo

alcune nuove aggiunte, che in verità non riescono a soddisfarmi.

Trattandosi quindi di una divergenza veramente essenziale, mi trovo nella necessità di esporre brevemente le ragioni, che mi inducono ad insistere nelle modificazioni proposte.

Gli emendamenti riguardano i due primi articoli, che ora vengono in discussione, cioè gli articoli 4 e 5, che nell'ultima versione adottata dall'Ufficio centrale sono così formulati:

Art. 4.

Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 e 30 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione pubblica nelle provincie napoletane.

Se nel primo quinquennio dalla nomina risulti che il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra.

Art. 5.

Il professore straordinario che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere che la sua cattedra sia messa a concorso per ordinario.

Quando il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori stampati la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà, potrà bandire il concorso, limitandolo però ai soli professori ordinari e straordinari della stessa materia. Non riuscendo vincitore nel concorso potrà essere trasferito come straordinario alla cattedra lasciata vacante dal professore che lo ha vinto.

Il professore straordinario potrà essere promosso senza nuovo concorso, qualora dopo tre anni di esercizio abbia preso parte ad un concorso per ordinario e sia riuscito fra i primi tre.

Per quello che si riferisce all'art. 4, ne ho proposta la soppressione, non già perchè non accetti il contenuto di quest'art. 4, ma perchè mi parrebbe, che ciò che è stabilito nelle due

parti di quest'art. 4 troverebbe sede più opportuna in altri articoli.

Così, ad esempio, nella prima parte dell'articolo 4 si dice:

« Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 e 30 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione pubblica nelle provincie napoletane ».

Per mia parte convengo perfettamente sull'opportunità dell'abrogazione di questi articoli, che consentivano al ministro di nominare gli straordinari, quali erano intesi dalla legge Casati, senza bisogno di ricorrere al concorso. Siccome però l'Ufficio centrale, pur abrogando questi articoli, col suo articolo 7, in conformità delle proposte state fatte dall'onor. senatore Cannizzaro, ha ammesso, che in certi casi specialissimi la nomina di uno straordinario potesse essere fatta senza concorso, così mi parrebbe logico ed opportuno, che il primo comma dell'art. 4, che abroga gli articoli 89 e 90 della legge Casati, fosse portato in principio dell'art. 7, dove sono appunto indicati i casi specialissimi, in cui uno straordinario può anche essere nominato senza concorso.

Lo stesso è a dirsi dell'alinea dello stesso art. 4, secondo cui può essere messa a concorso la cattedra del professore straordinario, che in un quinquennio dalla sua nomina non abbia dato prova di operosità scientifica e di attività didattica. Siccome quest'alinea costituisce una specie di punizione contro il professore straordinario, che venga meno al suo dovere, così mi parrebbe più logico e coerente, anche che questa disposizione susseguisse quella dell'art. 5^o, che provvede alla promozione del professore straordinario, che ha corrisposto alle speranze, che si sono concepite di lui, e che nell'esercizio del proprio ufficio ha dato prova della sua operosità scientifica e del suo valore didattico.

Sin qui però non sarebbe questione, che di ordine e di coerenza nella legge.

La divergenza invece veramente fondamentale, che mi divide dall'Ufficio centrale, riguarda l'art. 5 nell'ultima formola adottata, dove si stabilisce che il professore straordinario, che ha vinto per concorso il suo posto di straordinario ed ha per tre anni adempiuto lodevolmente ai suoi doveri di insegnante, dando prova della sua attitudine didattica e della sua ope-

rosità scientifica, non possa più essere promosso ad ordinario, ma debba invece chiedere l'apertura di un nuovo concorso, a cui possono partecipare tutti i professori ordinari e straordinari delle diverse Università del Regno.

Questa nuova proposta mi pare così grave, che io chiedo venia al Senato, se dovrò abusare alquanto della sua pazienza per esporre le ragioni, che mi indussero a presentare e ad insistere nell'emendamento proposto.

Dirò anzitutto al Senato, che ho provato una certa sorpresa per le singolari trasformazioni, che ebbe a subire questo progetto di legge, che presentavasi in porzioni assai modeste.

Esso nacque per iniziativa parlamentare e consistette dapprima in un solo articolo proposto dall'onor. deputato prof. Battelli, il quale, rendendosi interprete di una necessità universalmente sentita, proponeva, che anche la nomina degli straordinari dovesse essere fatta per concorso, in conformità allo spirito della stessa legge Casati, secondo cui il concorso doveva essere la via maestra per entrare nell'insegnamento universitario.

La Commissione della Camera accettava il principio, ma aggiungeva qualche nuova disposizione quanto alle modalità del concorso e al termine per la presentazione delle domande dei concorrenti; disposizioni, delle quali alcune già diedero luogo a discussione nella Camera dei deputati, e furono anche in parte combattute da questa assemblea dagli onorevoli Paternò e Cannizzaro. Allorchè poi il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati passò al Senato, l'Ufficio centrale, composto qual era di persone di grande competenza in materia di concorsi universitari, continuando l'indirizzo già iniziato alla Camera, fu condotto a regolare per legge tutta l'intricata materia del concorso e della promozione dei professori straordinari, proponendo perfino la formazione di un apposito regolamento per tali concorsi, che nella pratica si erano sempre fatti colle forme stesse dei concorsi per ordinario.

Per mia parte dirò schiettamente, che a mio avviso sarebbe forse stato più opportuno e prudente, che la legge si fosse limitata ad una semplice dichiarazione di principio, che sarebbe stata accolta senza discussione e col plauso di tutti, mentre il discendere alle modalità del concorso e della promozione, che prima erano

regolate da consuetudini e da regolamenti, può dar luogo a molte e gravi divergenze.

Riconosco però volentieri, che tanto la Commissione della Camera dei deputati, quanto l'Ufficio centrale nelle sue prime proposte si erano limitati ad introdurre disposizioni, che potevano essere accettate, perchè tendevano a togliere certi inconvenienti, che si erano manifestati nei concorsi o miravano ad un riconoscimento legislativo di quel diritto consuetudinario e regolamentare, che si era venuto lentamente formando.

Così, ad esempio, nella prima versione del suo art. 5, e nel regolamento, l'Ufficio centrale aveva cercato di consolidare in legge ciò, che era già entrato nella consuetudine, accordando al professore nominato straordinario per concorso il diritto di chiedere la sua promozione ad ordinario, dopo tre anni di lodevole esercizio dell'insegnamento, quando che egli avesse dato prova di attitudine didattica e di attività scientifica colla pubblicazione di nuovi lavori, che dovevano essere sottoposti all'esame della Commissione, chiamata a giudicare se egli meritasse o non di essere promosso ad ordinario.

Le cose invece vennero a cambiare col nuovo art. 5, che si ispira ad un concetto compiutamente diverso. Col nuovo articolo si sopprime affatto quel giudizio di promozione, che la relazione dell'Ufficio centrale dichiarava indispensabile, e che già esisteva nel fatto, e si stabilisce che il professore straordinario, dopo avere già vinto un concorso, ed insegnato almeno per tre anni, dando nuove prove del suo valore scientifico e didattico, dovrà chiedere egli, stesso che la sua cattedra sia messa a concorso.

Si aggiunge, che il secondo concorso, a cui egli deve sobbarcarsi, sarà forse più difficile e pericoloso del primo, perchè potranno concorrervi non solo i professori straordinari, ma anche i professori ordinari di tutte le Università, i quali, per questa o per quella ragione, possano desiderare di cambiare la sede del proprio insegnamento.

Questa disposizione mi sembra costituisca una vera lesione, se non del diritto acquisito, almeno della legittima aspettativa degli straordinari già nominati per concorso; poichè essi vedrebbero i loro colleghi, che ebbero la fortuna di aver compiuto il triennio sei mesi od un anno

prima, promossi ordinari senza altro concorso, mentre essi con le disposizioni di questa legge sarebbero costretti di partecipare a questa specie di singolare torneo fra tutti i professori ordinari e straordinari delle diverse Università del Regno.

Dirò di più che questa disposizione, che nell'intenzione dei proponenti sarà ispirata all'idea di rendere più alto il livello scientifico degli insegnanti, che aspirano a diventare professori ordinari, nella sostanza finirà per nuocere grandemente all'insegnamento superiore.

Si comprende, che altri per entrare nell'insegnamento universitario debba prima vincere e superare la prova di un concorso pubblico, che valga a dimostrare l'attitudine didattica ed il valore scientifico di lui: ma non è certamente nè giusto nè equo, che egli, dopo aver vinto un concorso almeno tre anni prima ed avere dimostrato la sua attitudine all'insegnamento e i suoi progressi nella scienza, debba, per essere promosso, essere costretto un'altra volta ad affrontare la prova del fuoco, quando è già maturo di anni e fors'anche stretto da necessità famigliari ed economiche.

La carriera dell'insegnamento superiore è per sè una carriera molto aleatoria, e pochi sono coloro, i quali hanno tanta abnegazione da affrontarla coi mediocri compensi, che essa può dare. Se noi li poniamo ancora nella necessità di sottostare ad un nuovo concorso; se essi, dopo di aver fatto il loro dovere, non hanno la certezza di rimanere sulla cattedra, che hanno vinto e che hanno degnamente occupata, io credo che verrà ad essere ben scarso il numero dei buoni ingegni, che si contenteranno di rinunciare ai lucri della professione per darsi al culto della scienza e all'insegnamento.

Il cultore della scienza e l'insegnante ha soprattutto bisogno di tranquillità e di serenità per poter attendere ai suoi studi. È bene essere severo con lui prima di ammetterlo all'insegnamento; ma non è bene, che egli, dopo aver avuta e superata la prova, sia posto nella necessità di continuare la lotta e di affrontare un nuovo concorso. Così facendo, si costringeranno coloro, che si danno all'insegnamento, a non preoccuparsi tanto della scienza che essi coltivano, quanto piuttosto dell'avvenire della loro carriera. Si ripeteranno allora in proporzioni sempre maggiori i fatti, che ora già accadono,

per cui, fra la ressa dei concorrenti, non riescono sempre a prevalere quelli che hanno un vero merito, ma piuttosto coloro che hanno maggiore attitudine e conoscono meglio la via per farsi valere. Con questo sistema l'attività dell'insegnante anziché dispiegarsi nel culto sereno della scienza, si spiegherà piuttosto nel preparare l'esito del futuro concorso.

Non è questo il sistema, che potrà elevare il livello del nostro insegnamento superiore. Nè potrà essere un rimedio efficace il temperamento, ora aggiunto dall'Ufficio centrale nella sua ultima versione dell'art. 5, secondo cui il professore straordinario: « non riuscendo vincitore nel concorso, potrà essere trasferito come straordinario alla cattedra lasciata vacante dal professore che lo ha vinto ».

Non nego che questa disposizione sia ispirata ad un sentimento di umanità, o meglio di compassione verso quell'infelice, che dopo avere vinto il primo concorso, venga ad essere soccombente nel secondo; ma non è certo un accrescere l'autorità degli insegnanti il mandarli ad un'altra Università, allorchè essi furono soccombenti in un concorso. In tal modo essi saranno sempre conservati nell'insegnamento, ma di fronte alla gioventù studiosa ed ai propri colleghi verranno ad essere colpiti da una vera *capitis diminutio*, che li priverà di quella autorità morale, di cui essi abbisognano per esercitare degnamente il proprio ufficio.

Devo ancora aggiungere, che questa disposizione finirebbe per ledere lo spirito stesso di quella legge Casati, a cui l'onor. ministro dichiara di voler mantenersi fedele. La legge Casati, quando si tratta del posto di professore ordinario, richiede il concorso; ma essa non ha mai pensato ad un concorso a scartamento ridotto, ad un concorso di semplice carriera, quale verrebbe ad essere quello, che qui s'introduce. Questo concorso infatti viene ad essere limitato agli ordinari ed agli straordinari delle varie Università del Regno, escludendo tutte le nuove capacità e vocazioni, che possono essersi presentate nel campo della scienza e non può certo stare a paro di quel concorso veramente liberale, introdotto dalla legge Casati, per partecipare al quale non era neppure richiesto il diploma di laurea.

Per tal modo la prova del concorso, quale è intesa dalla legge Casati, verrebbe a scom-

parire affatto o verrebbe ad essere ridotta a pochissimi casi.

Di qui la conseguenza, che mentre con questa legge si voleva supplire ad una lacuna della legge Casati si finirebbe per sovvertirla nel suo concetto fondamentale, col sostituire a quel concorso latissimo, che quella legge aveva introdotto, un concorso che non è più un giudizio di promozione e non può neppure considerarsi come un concorso fra tutti i cultori di quella scienza, dal momento che è limitato a coloro che già appartengono all'insegnamento ufficiale.

Ciò invece non si può dire del concorso per straordinario, quale già attualmente esiste, perchè questo in sostanza viene ad essere modellato nella sua larghezza ed estensione sul concorso per ordinario, quale esisteva nella legge Casati.

Quanto al giudizio di promozione del professore straordinario nominato per concorso, mi limiterò a dire che esso non è una creazione nuova, ma esiste già nel nostro diritto consuetudinario, ed anzi fu già consacrato da un regolamento, approvato e sanzionato con decreto reale, come lo dimostrano gli articoli 123, 124, 125 del regolamento Boselli.

Coloro quindi che in base a quel regolamento furono nominati straordinari per concorso hanno, se non il diritto, almeno la legittima aspettativa di essere promossi nel modo che era previsto in quel regolamento e potranno giustamente dolersi se la legge fatta per rendere obbligatorio quel concorso, che essi hanno superato, finisce per privarli di un diritto, che era loro riconosciuto per regolamento, allorchè essi si presentavano al concorso.

Tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, mi inducono alla conclusione, che se si vuole riuscire a qualche cosa di pratico e di utile, se non si vuol pretendere con una legge, che aveva un obbiettivo importantissimo, ma circoscritto e ben determinato, di mutare dalla sua base il nostro ordinamento scolastico, converrà — o limitarsi da questa legge a una dichiarazione di principio, lasciando alla consuetudine o ai regolamenti l'attuazione di esso, — o contentarsi di consolidare nella legge quel giudizio di promozione, che già esiste nei regolamenti e nel nostro diritto consuetudinario.

Uno straordinario che, dando prova del pro-

gresso da lui fatto nella scienza, non potesse essere promosso ad ordinario senza un nuovo concorso, cesserebbe per ciò stesso di meritarsi il nome di straordinario, e potrebbe quasi confondersi coll'incaricato. Ormai il voto della legge Casati fu da lui soddisfatto, inquantochè egli è entrato nell'insegnamento per la via maestra del concorso, e non può più essere nè giusto nè conveniente, che si venga ad imporgli la necessità di un altro concorso, che, quando non gli riuscisse favorevole, non potrebbe escluderlo dall'insegnamento, e finirebbe per togliergli ogni autorità e quel decoro, di cui egli abbisogna per compiere degnamente il proprio ufficio.

L'apertura del concorso alla cattedra, anzichè un premio per il professore straordinario, che ha fatto il suo dovere, deve essere la punizione per colui, che vi è venuto meno, lasciando trascorrere un quinquennio senza dar prova sicura della sua attività didattica e della sua attitudine scientifica.

È questa la ragione, per cui nell'emendamento proposto ho ritenuto necessario di far susseguire la seconda parte dell'art. 4 dell'Ufficio centrale a quella disposizione, che l'Ufficio stesso aveva introdotto nella sua prima versione dell'art. 5. Di qui il seguente art. 4 che dovrebbe sostituire l'art. 5 ultimamente proposto dall'Ufficio centrale:

Art. 4.

Il professore straordinario nominato per concorso, che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere di essere promosso ad ordinario.

Gli atti della promozione potranno essere iniziati, quando il ministro, sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori a stampa la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività ed attitudine didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà.

Se nel primo quinquennio della nomina, il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra.

Con questo articolo viene ad essere regolata in modo equo ed onesto la posizione del professore straordinario nominato per concorso, in quanto che la sua promozione ad ordinario potrà essere il meritato premio, a cui egli può aspirare, dopo un triennio compiendo degnamente il proprio dovere, mentre invece l'apertura del concorso per la cattedra da lui occupata sarà la punizione, da cui egli verrà ad incorrere quando per un quinquennio abbia dimostrato di non essere all'altezza del suo compito.

Se egli farà il suo dovere e si dimostrerà atto al nobile ufficio, a cui si è avviato, otterrà la promozione senza scendere a un cimento odioso con tutti i suoi colleghi delle altre Università del Regno. Se poi nel quinquennio dalla sua nomina si abbia la prova che a lui manca l'amore e la vocazione alla scienza, che pretende di professare, vi sarà il mezzo per rimuoverlo dalla cattedra mettendola a concorso.

In questo modo si provvede all'interesse del pubblico insegnamento e intanto si tratta in modo conveniente e decoroso coloro, che non vennero meno alle speranze che di essi si erano concepite.

Non conosco altra carriera, in cui a così breve distanza siano introdotte due prove di concorso, come quelle a cui sarebbero sottoposti i professori di Università. Ritengo poi che il moltiplicare queste prove finisca per togliere serietà ed importanza alle medesime e per distogliere i migliori ingegni dall'intraprendere una carriera, i cui compensi sono più morali che economici.

Sono queste le ragioni principali, che mi hanno indotto a presentare questi emendamenti. Non so se essi saranno accolti, ma checchè avvenga mi resterà la soddisfazione e la coscienza di avere adempiuto il mio dovere.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Carle è appoggiato.

(È appoggiato).

CREMONA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMONA, *relatore*. Debbo osservare che tutto quanto ha testè detto il senatore Carle non riguarda l'art. 4.

Egli ha in primo luogo fatto una critica generale del disegno di legge, critica che andrebbe a cadere sui tre articoli che sono stati votati ieri, e su questa parte mi sarà concesso di non dir nulla. Poi la maggior parte del suo

discorso è stata un'anticipata discussione dell'art. 5.

È vero che di questo art. 5 egli fa un nuovo art. 4, ma io non so se sia nelle consuetudini delle discussioni in Senato di spostare in tal modo la materia che si sta discutendo.

Il nostro art. 4, badiamo bene, egli lo accetta, soltanto gli vorrebbe dare una collocazione diversa. L'art. 4 dell'Ufficio centrale è composto di due parti, entrambe accettate dal senatore Carle. Ma una parte il senatore Carle l'ha collocata nel suo art. 6, l'altra parte invece la mette in coda al suo art. 4, il quale è del resto contrapposto all'art. 5 del disegno dell'Ufficio centrale. Mi pare che egli avrebbe dovuto, trattandosi ora dell'art. 4, limitarsi a fare le sue riserve circa la posizione dei due capoversi da lui stesso ammessi, sebbene collocati diversamente.

Io pregherei il nostro illustre presidente di richiamare la discussione sopra l'art. 4 e, quando l'art. 4 sarà discusso e votato, allora si verrà all'art. 5, sul quale sono rivolte tutte le obiezioni che ha fatto il senatore Carle.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Io volevo domandare appunto se ora si discute sull'art. 4 o sull'art. 5 poichè è sull'art. 5 che desidererei parlare.

Chiedo quindi al nostro onorevole presidente se posso prendere la parola ora sulla materia sulla quale ha parlato il senatore Carle cioè sull'art. 5, oppure se vuol riservarmi la parola quando si discuterà l'art. 5 come ora è proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Io pregherei il senatore Carle a tenere conto delle osservazioni fatte, giacchè altrimenti non saprei più come condurre innanzi la discussione, se egli presenta un emendamento che tien luogo di tre articoli, mentre in sostanza conserva le prime proposte dell'Ufficio centrale.

CARLE. A parer mio gli emendamenti, che si presentano a un disegno di legge, possono essere di sostanza od anche di solo ordine; inquantochè una disposizione di legge, secondo il posto in cui è collocata, può anche acquistare una portata e significazione diversa. Io avevo proposto, per esempio, che la prima parte dell'art. 4 dell'Ufficio centrale, con cui si abrogano gli art. 89 e 90 della legge Casati, fosse

portata in principio dell'art. 7, in quanto che la disposizione contenuta in quest' articolo settimo non è che una deroga e un temperamento recato all'abrogazione di quei due articoli della legge Casati.

L' Ufficio centrale infatti, tenendo conto delle osservazioni fatte dall'onor. Cannizzaro, non è più venuto ad un'abolizione completa degli articoli 89 e 90 della legge Casati, ma ha ammesso che in certi casi specialissimi si potesse nominare uno straordinario senza concorso, e quindi parevami opporruono che nello stesso articolo vi fosse l' abrogazione dell' art. 89 e l' eccezione che tempera quell' abrogazione.

Così pure mi pareva opportuno, che nello stesso articolo 5, in cui si determinano i diritti accordati allo straordinario, che ha dato prova della sua operosità didattica e scientifica, si parli anche della posizione ben diversa in cui viene a trovarsi il professore straordinario, che entro il quinquennio dalla sua nomina non abbia dato prova della sua operosità scientifica, e del suo valore didattico.

Ad ogni modo, di fronte alle trasformazioni già subite dall'articolo, non intendo complicare la discussione col fare una questione di ordine e di coerenza degli articoli stessi. Non ho quindi difficoltà a che si proceda senz'altro alla votazione dell'art. 4, che accetto nella sua sostanza, sebbene creda che le disposizioni in esso contenute trovino una sede più opportuna in altri articoli.

Ciò non toglie però, che insista sempre nell'emendamento già svolto circa l' articolo 5 dell' Ufficio centrale, perchè qui la questione non è più semplicemente formale, ma sostanziale.

PRESIDENTE. Noi adesso discutiamo l' art. 4. L'onor. Carle potrà ripresentare le sue modificazioni sopra altri articoli, e si vedrà in fine se convenga cambiare l' ordine del progetto di legge o mantenerlo tal quale.

COLOMBO. Allora la prego di riservarmi la parola sull'art. 5.

CANONICO. Domando la parola sull'art. 5.

PIERANTONI. Chiedo di parlare pure sull' articolo 5.

PRESIDENTE. Per ora discutiamo l' art. 4, presentato dall' Ufficio centrale con le riserve fatte; quando discuteremo l' art. 5, ripareremo degli emendamenti del senatore Carle. Do nuova-

mente lettura dell'art. 4 nel testo proposto dall' Ufficio centrale.

Art. 4.

Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 e 30 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione pubblica nelle provincie napoletane.

Se nel primo quinquennio della nomina risulti che il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra.

Pongo ai voti l' articolo testè letto.

Chi l' approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il professore straordinario che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere che la sua cattedra sia messa a concorso per ordinario.

Quando il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà, potrà bandire il concorso, limitandolo però ai soli professori ordinari e straordinari della stessa materia. Non riuscendo vincitore nel concorso potrà essere trasferito come straordinario alla cattedra lasciata vacante dal professore che lo ha vinto.

Il professore straordinario potrà essere promosso senza nuovo concorso, qualora dopo tre anni di esercizio abbia preso parte ad un concorso per ordinario e sia riuscito fra i primi tre.

È aperta la discussione su questo articolo.

Ha facoltà di parlare il senatore Colombo.

COLOMBO. Già ieri, quando lessi la nuova dizione dell'art. 5, sono rimasto sorpreso di un cambiamento così radicale introdotto nelle norme vigenti, e desideravo di esprimere la mia apprensione sull' applicazione del nuovo metodo.

Presentemente la promozione di un professore straordinario nominato per concorso dopo almeno tre anni di cattedra, è ammessa ed è di-

sciplinata dal regolamento universitario, il quale prevede appunto questo caso e stabilisce le norme per la Commissione che deve giudicare della promovibilità. Ora si viene a cambiare sostanzialmente e profondamente questa regola; ma io credo che un cambiamento così radicale non possa che portare lo scompiglio negli Istituti superiori; e certamente lo porterà nelle scuole d'ingegneria. E ne dirò subito il perchè. Nelle scuole d'ingegneria sono più abbondanti che nelle Facoltà i professori straordinari, essendovi molte materie, non dirò secondarie, ma meno importanti degli insegnamenti fondamentali, le quali, almeno per un certo tempo, si possono affidare a professori straordinari; e del resto, anche per gli insegnamenti principali, è spesso buona regola di cominciare a darli a un professore straordinario, che poi, se fa buona prova, si promuove a ordinario.

Ora quali sono le condizioni che si fanno ai professori straordinari con questo nuovo art. 5? L'ha detto già il senatore Carle: si apre un nuovo concorso quando lo straordinario domanda la promozione a ordinario per quella cattedra e in quella sede; e a questo concorso possono adire solamente i professori straordinari e ordinari della materia.

Ma le conseguenze di questo nuovo sistema sono tanto evidenti che credo di non aver nulla da aggiungere, per spiegarle, a quanto ne ha detto il senatore Carle.

È evidente che se, per esempio, un professore ordinario della materia che si mette a concorso desidera di cambiare città o istituto, potrà trovare vantaggioso di mettersi in concorrenza col professore straordinario che è già installato, anche se questi ha già fatto alcuni anni di buona prova, anche se ha esercitato il suo compito nel modo più soddisfacente. Ed è pure molto probabile che l'ordinario, e per anzianità e per istudi di più lunga data, e per il prestigio stesso del posto che occupa, la vinca sullo straordinario.

Ora quale è la posizione che viene ad avere questo infelice straordinario, che si troverebbe messo così sulla strada? È indubitato, malgrado l'attenuazione che l'Ufficio centrale ha introdotto oggi nell'art. 5, che per quel professore straordinario quest'avvenimento sarà non so-

lamente una *diminutio capitis*, ma una vera sciagura.

Il professore straordinario non avrà che una alternativa: o lasciare l'insegnamento, oppure andare nel posto lasciato libero dal suo concorrente. E se pure l'abbandonare il posto già suo da tanto tempo non gli costasse un grave sacrificio, quale autorità, quale prestigio avrebbe egli nel suo nuovo posto, surrogando un altro che dal concorso è apparso meglio di lui?

Nelle scuole d'ingegneria, come del resto anche nelle Facoltà di giurisprudenza e di medicina, molti insegnamenti sono dati, come ebbi anche a dire ieri, da professionisti.

I professionisti, per le scuole d'ingegneria, hanno una grande importanza perchè non c'è insegnamento più proficuo e più efficace di quello d'un professore il quale può portare la propria esperienza ad appoggio, a dimostrazione di quello che insegna; ed è perciò che le più grandi scuole d'ingegneri, come l'*Ecole centrale* di Parigi, hanno avuto, nei loro tempi migliori, per professori dei direttori di ferrovie, degli ingegneri meccanici, dei direttori di stabilimenti, tutte persone eminenti che hanno fatto allievi di grandissimo valore.

Con questa disposizione voi mettete il professionista professore straordinario in una scuola d'ingegneri nell'alternativa o di lasciare l'insegnamento affatto, forse con grave danno dell'insegnamento, oppure di abbandonare la città dove ha le sue relazioni e la sua clientela.

Non è questa una ingiustizia profonda, non è questo, oserei dire, un vero errore nell'interesse dell'insegnamento?

Mi pare adunque che si dovrebbe tornare all'art. 5 come era formulato prima che venisse emendato, tanto più che la forma dell'art. 5 proposta dapprima dall'Ufficio centrale non era che la sanzione di quanto si fa oggi, almeno sotto l'impero del regolamento universitario in vigore.

E qui mi permetto di fare un'osservazione. Quanto è avvenuto mi fa venire il desiderio di unirmi alle osservazioni che ha fatto ieri nella discussione generale il senatore Paternò.

Cosa si trattava di fare qui, quale era l'intenzione del proponente del disegno di legge? Di regolare una volta tanto e per sempre questa questa intricata e vessata questione dei professori straordinari.

Vessata, perchè un ministro aveva richiamata l'attenzione più volte sopra il fatto che la condizione di questi professori straordinari non era conforme alla definizione, che ne fa la legge Casati. Ora, siccome la generalità credeva che il posto di professore straordinario dovesse essere il primo gradino per arrivare al sommo della carriera dell'insegnamento, così si è detto: regoliamo questa materia una volta per sempre. E allora, forse ispirandosi al principio sancito nel disegno di legge Baccelli sull'istruzione superiore, del quale fu relatore alla Camera l'onor. Fusinato, l'onor. Battelli fece la proposta che il posto di professore straordinario si acquistasse per concorso; senonchè la Camera credette utile di estendere il disegno di legge del proponente, e il nostro Ufficio centrale, poi, prendendo in esame il disegno di legge come gli veniva dalla Camera, lo ha ancora modificato ed esteso.

Ed oggi, col nuovo art. 5, si vuole ancora allargarlo in modo da invadere il campo finora riservato al regolamento universitario del 1900, introducendovi anzi nuovi sistemi di procedura dei concorsi.

Ora, domando io, conviene, in occasione di una legge che aveva uno scopo ben determinato, estenderne il principio fino a modificare così profondamente il sistema vigente per i concorsi e le promozioni?

Io ammetto che si possa modificare il sistema vigente; so anche che l'onorevole ministro ha proposto un regolamento universitario nuovo al Consiglio superiore; comprendo anzi il desiderio di una riforma generale, fatta con un determinato sistema di obbiettivi da colui che presiede alla pubblica istruzione; ma che si facciano modificazioni regolamentari così radicali in occasione di una legge che ha uno scopo così chiaramente definito e così limitato; che si rimaneggi una parte degli ordinamenti di istruzione superiore senza aver sotto gli occhi tutta la materia, mi pare che possa essere molto pericoloso in generale, e pericoloso anche per lo stesso intento che si propose il ministro. Non si può iniziare una modificazione parziale senza aver sotto agli occhi tutto il problema; altrimenti si corre il rischio di risolvere una parte e di trovarci poi in contraddizione con le soluzioni di tutte le altre parti.

Perciò io non intendo far proposte, ma espongo

il mio desiderio che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale rinuncino a introdurre nuovi sistemi in occasione di questo disegno di legge, andando al di là dello scopo pel quale esso era stato manifestamente proposto. Io credo anzi che si potrebbe sopprimere l'art. 5, tanto nella forma primitiva, quanto nella forma attuale, inquantochè il principio che dopo almeno tre anni di cattedra un professore straordinario possa essere promosso ad ordinario è già consegnato nel regolamento universitario ed è già regolamentato il procedimento del giudizio di promozione.

Lasciamo dunque le cose come sono: vuo dire che se l'onorevole ministro ha presentato un regolamento nuovo, questo sarà dai corpi competenti esaminato, ma studiandolo in tutto il suo insieme e non pregiudicandolo prematuramente con modificazioni parziali. Ripeto che non faccio proposte; ma esprimo il desiderio e la speranza che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale si risolvano a sopprimere l'art. 5, così nella forma di prima, come in quella che ci vien oggi proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

CANONICO. Mi spiace di non poter essere d'accordo col mio egregio amico senatore Carle, e con una persona del valore dell'onorevole senatore Colombo: e ne dirò brevemente le ragioni.

Non ho potuto assistere al principio della discussione di questo progetto, perchè trattenuto in altra sede dai doveri del mio ufficio; ma dico francamente che io sarei stato più radicale.

Secondo l'intimo mio pensiero, non vorrei che vi fossero nelle Università professori straordinari, appunto perchè m'importa assai che sia tenuto alto il livello dell'insegnamento universitario.

Ma naturalmente, al punto in cui sono le cose, io non entro in questo argomento; accetto ciò che il Senato ha finora approvato, vale a dire che vi siano professori straordinari. Comprendo anche la necessità di un concorso per gli straordinari, sia per evitare possibili arbitrî o favori, sia altresì perchè vi possono essere materie le quali, sebbene importanti in sè, non abbiano però quel grado di

importanza che richieda un professore ordinario.

Però io non sarei d'accordo coll'onorevole Preopinante nel non volere accettare la proposta dell'Ufficio centrale.

E la ragione è semplicissima.

Evidentemente, quando si tratta di un concorso al posto di professore straordinario, la prova suole essere sempre meno severa. Una volta poi che noi abbiamo introdotto nell'insegnamento universitario, sia pure per concorso, un professore straordinario, meno casi eccezionali, per la natura delle cose e degli uomini, diciamo pure, è molto difficile che questo professore non venga promosso dopo un certo numero di anni a professore ordinario senza che vi siano le guarentigie necessarie per l'insegnamento dato dal professore ordinario.

Quindi mi pare essere molto più conveniente che, restando il concorso per gli straordinari, quando questi aspirano a diventare ordinari, debbano sottostare ad un altro concorso.

Si è detto dal senatore Carle: voi venite a ledere un diritto acquistato da quelli che sono già straordinari.

Queste sono ragioni individuali, soggettive, che comprendo perfettamente; ma la legge ha sempre diritto di stabilire le condizioni perchè altri possa conseguire un posto fino allora non occupato: e con questo non lede il diritto di nessuno.

Si è detto del senatore Colombo: voi venite ad estendere soverchiamente questa legge, di indole speciale, può poi trovarsi in disaccordo con una legge generale che regoli l'intera materia.

Ma, noi vediamo pur troppo che le leggi generali si aspettano sempre, e non vengono mai. Noi siamo sempre sotto il regime della legge Casati, talmente modificata con una infinità di regolamenti che ormai non si riconosce più.

In secondo luogo poi mi pare che con queste disposizioni non si fa altro se non regolare le condizioni colle quali un professore straordinario può divanire ordinario.

Senza estendermi ulteriormente, io dico che è nostro interesse di tenere elevato l'insegnamento universitario e che per questo approvo

l'art. 5 quale è stato modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Debbo chiedere scusa all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, se ieri, dopo avere parlato non rimasi ad ascoltare le sue risposte, poichè io avevo altro dovere da compiere al quale non potevo mancare.

Parlo dopo due autorevoli senatori per dire al Senato, all'Ufficio Centrale e al signor ministro i gravi dubbi che quest'art. 5 ha destato nell'animo mio.

È legge d'iniziativa parlamentare accettata dai rappresentanti della Corona e deliberata a buona maggioranza dalla Camera dei deputati quella che mirava ad un fine nobile ed alto di ritogliere una potestà illimitata al ministro della pubblica istruzione, di nominare professori ledendo il diritto di tutti gli altri cittadini a dare prova d'ingegno col concorrere con loro allo insegnamento. Questa legge fu indugiata e non ebbe il voto nel luglio passato.

Oggi si va trasformando con instabilità di pensiero che a me fa nascere il timore che il Senato non debba fare una di quelle sue opere di emendazione per cui tanto s'inalza a dignità di garanzia politica il sistema bicamerale.

Si è detto vogliamo impedire gli abusi.

Quali furono?

Sarebbe storia dolente narrarli tutti. Voi sapete che i professori liberi docenti e i professori straordinari non hanno stipendio.

I liberi docenti sono certi del loro ufficio, mentre i professori straordinari devono essere sempre rinnovati dal ministro. I liberi docenti hanno la capacità di essere deputati, i professori straordinari non possono essere deputati, dimodochè da un lato non vi è la impazienza di taluni liberi docenti di passare nell'insegnamento con la qualità di straordinari, per poi ottenere la dignità di ordinari, dignità che li ammette alla gara elettorale; dall'altro lato vi è un decreto del ministro del rimpianto Ruggero Bonghi, mi pare del 13 maggio 1875, che riconobbe ai professori straordinari, usciti dalle file del libero insegnamento o nominati per atti di fiducia e simpatia dal ministro della pubblica istruzione, il diritto di chiedere il concorso o almeno un esame. Questo ceto di professori è anche aumentato da un abuso inau-

dito che si fece del famoso ar. 69, articolo, che in tempi di alta e severa probità, non fu neppure applicato in Piemonte a Terenzio Mamiani.

Ora si sentiva la necessità di far cessare questi arbitrî qualche volta esercitati o per pressioni parlamentari o per simpatie irragionevoli. Il giudizio del Consiglio superiore non ha un certo valore.

Mi perdonino gli egregi colleghi che hanno l'onore di sedere nel Consiglio Superiore della pubblica istruzione, se lo dimostro.

Il Consiglio superiore è composto di 32 consiglieri, 16 dei quali sono di nomina elettiva e altri 16 di pertinenza del ministro della pubblica istruzione.

I 16 consiglieri elettivi sono divisi per Facoltà, dimodochè ciascuna Facoltà ne nomina 4.

Non è detto però che i 16 consiglieri debbano rappresentare nel Consiglio superiore tutte le materie, ciò sarebbe impossibile, giacchè 4 professori non possono rappresentare le 19 materie, alle quali abusivamente si innalzò l'insegnamento della giurisprudenza. Ora che cosa succede nel Consiglio superiore? Si hanno tante scienze che non sono rappresentate da nessuno dei consiglieri o di nomina elettiva o di nomina regia. Di modo che un filosofo del diritto, un professore di economia politica, un professore di storia sarà il migliore dei consiglieri a dar notizie della procedura civile, del diritto canonico e penale, della sociologia e di tante altre materie, ed io domanderò, con l'adagio antico: *pluribus intentis non est ad singula sensus*, se questi relatori presso il Consiglio superiore si sentono giudici altamente collocati per dar pareri di tutte le scienze, s'aggiunge poi che gli altri i quali seggono in quel Consiglio non possono che farsi un mutuo scambio di simpatie e di reciproca fiducia. Per esempio, il nostro caro collega Giosuè Carducci se sentirà una relazione sulla bacteriologia o su qualche nuova scuola di diritto penale che nega il libero arbitrio e ammette i delinquenti nati, che giudizio darà? Egli dirà: lo dice l'uomo pratico della scienza, ed io giuro sulla sua parola. Rimane dopo di ciò l'alta competenza del ministro? Andiamo adagio! Ho qui sotto gli occhi l'elenco di tutti i ministri della pubblica istruzione dal Boncompagni in poi. Comprendo che il dottor Lanza, ottimo patriota, avrebbe potuto,

dopo che lasciò l'esercizio della professione di medico, dire che secondo la sua coscienza dovrebbe essere preferito per l'insegnamento della medicina. Ma mi ricorda un grande fatto; quando Francesco De Sanctis doveva nominare un professore di scienza giuridica, disse: conosco questo mio collega; so il rispetto che merita, l'ossequio che per lui hanno gli stranieri, sono testimonio dell'entusiasmo con cui la gioventù l'ascolta, ma io sono professore di letteratura e non arbitro di giudicare se in Italia non vi sieno altre persone che, chiamate al concorso, potrebbero offuscare lo splendore di questo collega.

E questi erano gli uomini che alla grande loro virtù di cittadini, di ministri responsabili, accoppiavano un'alta modestia e rispettavano la legge della divisione del lavoro.

I tempi non corrono più benigni a queste virtù. Cito un esempio. Un giovane ottenne il posto di professore straordinario; concorse per essere professore straordinario in un'altra università; non fu approvato. Un ministro lo fece professore ordinario per dargli la capacità e per escludere nella lotta elettorale un avversario. Ecco la simonia nell'insegnamento ufficiale.

Codesti sono gli inconvenienti che si vollero evitare e che si erano evitati da una legge brevissima.

Oggi l'art. 5 è gravissimo nelle sue disposizioni. Analizziamolo:

« Il professore straordinario che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere che la sua cattedra sia messa a concorso per ordinario ».

Ecco un impedimento fatto ai ministri di mettere a concorso la cattedra di professore ordinario se non faccia la petizione del professore straordinario. Dunque vi è un diritto acquisito? Ma andiamo avanti. « Quando si deve fare questo concorso deve essere limitato ai soli professori ordinari e straordinari dell'istessa materia ».

Ma io appresi giovanetto l'art. 24 dello Statuto, che reca: tutti i cittadini (il testo dice regnicoli) sono ammissibili alle cariche civili e militari. Nelle parole cariche civili è inteso il diritto di aspirare al pubblico insegnamento. Questo articolo sanzionò la reiezione dei privilegi della nobiltà ai quali gli onori andavano o

per intrigo di alcova o per malinteso disprezzo del terzo stato; la reiezione di quella triste legge di ostracismo alla libertà di coscienza; introducendo l'espressione di un principio di eguaglianza nella gara degli ingegni.

La Statuto dice solamente, salvo eccezioni volute dalla legge, ma non dice « favori della legge ». E perchè tutti i commentatori di questo articolo lodano la parola eccezioni? Perchè vi possono essere uffici pubblici come quelli di finanza, come quelli delle ambascerie che potrebbero addimandare una cauzione in denaro, o vi possono essere altre ragioni di eccezione.

Ora pare possibile che il Senato del Regno debba deliberare che i professori straordinari, dei quali pare che non si sia contenti, rimanendo tre anni a dare quell'insegnamento comune, a preparare i dottori, dopo tre anni possano chiedere il concorso; al quale possono essere ammessi gli altri straordinari della stessa materia e i professori ordinari?

A parte che non tutti vogliono andare a togliere il pane al proprio amico, ma il professore che cerca di passare da straordinario ad ordinario sa studiare le condizioni vere dell'insegnamento.

Per esempio, una delle materie più necessarie alla difesa dello Stato e allo svolgimento delle altre leggi che si hanno a fare è l'insegnamento del diritto ecclesiastico, nel senso dei diritti dello Stato contro la Società teocratica forte per le sedizioni di un partito clericale, dimentico che la Chiesa nacque nello Stato e non lo Stato nella Chiesa; ebbene questo insegnamento è abbandonato; se, se ne tolgono due o tre uomini, tra i quali io voglio citare a titolo di onore lo Scaduto che insegna in Napoli, non vi sono che due professori straordinari di questa materia del diritto canonico. Tra di loro vi può essere uno scambio d'idee, una tacita rinuncia a farsi gara. Come mai con questo articolo noi vogliamo limitare il diritto di tutti i cittadini a concorrere al posto d'insegnante?

Spessissimo uomini d'alto merito non accettano l'ufficio di professore straordinario perchè remunerato con 7 decimi, e perchè non è stabile. Per esempio il mio collega ed amico professor Semeraro aveva fatto ottimi lavori; era giudice, e non volle mai concorrere fino a quando si trattava di rinunciare all'inamovibilità del giudice per diventare professore straordinario;

ad un concorso d'ordinario andò e fu vittorioso. Conosco individui che non vogliono concorrere alla cattedra di professore straordinario a Cagliari o a Sassari, perchè soffrono il mal di mare e non vogliono allontanarsi dalla famiglia; altri che aspettano di concorrere per la Sicilia anzichè per il Nord. Tutte queste ragioni mi fanno dubitare della giustizia e dell'utilità di ricentrare la gara fra i professori ordinari e i professori straordinari della sola materia, eliminando persino i liberi docenti. Vi è poi un'altra clausola in quest'articolo da cui pare che solo la miseria e la sventura ispirino la nostra legge. « Non riuscendo vincitore nel concorso (si dovrà dire il concorrente e non il ministro), potrà essere trasferito come straordinario alla cattedra lasciata vacante dal professore che ha vinto ».

Vedete che disprezzo sarebbe per un professore, se, dopo di aver gettato il guanto di sfida agli altri ingegni italiani, loro dicendo: venite a provarvi con me, rimasto vinto, dovesse ricoverarsi nella casa abbandonata dal vincitore!

Conosco la Convenzione di Ginevra che raccoglie i feriti e li cura, ma questa clausola non credo che conferirebbe autorità per la pubblica istruzione.

Ho detto queste cose perchè non ho piccini da avviare alla pubblica istruzione. Io sono ormai un veterano dell'insegnamento, come sono uno dei veterani del Senato. Prego, concordando il mio pensiero con la preghiera fatta dal senatore Colombo, che questo articolo sia abbandonato, perocchè io temo che, non usando la prudenza del navigante, che getta la zavorra a mare, questa nave non arriverà in porto. Io voterò contro.

Detto questo, mi taccio e ringrazio il Senato della benevolenza, con cui mi ha ascoltato.

CREMONA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMONA, *relatore*. Mi limiterò a dire poche parole, perchè credo che la difesa di questo articolo spetti specialmente al signor ministro, che ne è l'autore principale.

Dico ciò, non già per togliere dalle nostre spalle una qualsiasi responsabilità, perchè noi lo abbiamo discusso insieme, ci siamo accordati intorno ad esso, ed ora siamo solidali con lui; ma senz'alcun dubbio il signor ministro potrà, assai meglio di noi, addurre gli argomenti che

suffragano questo nuovo articolo, che è venuto a sostituire l'art. 5 del primitivo progetto dell'Ufficio centrale.

Io mi permetterò soltanto di dire qualche cosa in risposta agli argomenti addotti dal mio carissimo amico, il senatore Colombo. Egli ha preso in speciale considerazione la scuole di ingegneria, ed ha detto che in queste scuole sono maggiori di numero certe materie, le quali, senza essere affatto secondarie, hanno gravità o importanza minore, ed ha soggiunto poi che queste cattedre non di rado giova che siano coperte da eminenti professionisti. Il fatto è verissimo, e si riscontra molto frequentemente nei politecnici stranieri, e sarebbe bene che fosse anche più frequente nelle nostre scuole. Io credo che questo fatto non giova a suffragare la sua opinione, ma viene anzi in aiuto all'articolo 5, quale è ora da noi presentato; giacchè precisamente perchè si tratta di cattedre che non sono di primissima importanza e di persone dedite ad una lucrosa professione, non è opportuno che quelle siano occupate da professori ordinari; e gl'insegnanti possono rimanere straordinari senza nessun scapito nè loro nè dell'Istituto a cui appartengono; ed è ciò che avviene non di rado nei politecnici stranieri.

Un eminente ingegnere, e così pure un avvocato, o un medico, i quali esercitano la professione, non vivono dello stipendio d'insegnante, come è il caso di un modesto filosofo o d'un matematico puro o d'un naturalista, che traggono i loro mezzi di sussistenza soltanto dalla cattedra. Un valente ingegnere (o medico, o avvocato) può ritrarre ricchezze dall'esercizio della sua professione; per lui la cattedra serve quasi di *réclame* in pro del suo esercizio professionale. A cotali insegnanti non nuoce di rimanere straordinari; e giova invece alla scuola che rimangano tali, potendo serbare i posti di professore ordinario a vantaggio degli insegnanti delle lingue naturali o delle matematiche pure o di altre discipline analoghe, i quali consacrano tutto il loro tempo, tutta la loro vita, al laboratorio, alla cattedra, agli studi, senza profitti materiali.

Cosicchè mi pare che l'argomento del senatore Colombo non venga a suffragare la sua proposta.

Egli si è meravigliato che, in occasione di

questo disegno di legge, avente per fine di far sì che i professori straordinari siano nominati per concorso e diventino stabili, si è meravigliato, dico, che si metta tutta la materia a soqquadro, si scompigli lo stato attuale delle cose, si pregiudichi la riforma generale degli studi.

Ma consideriamo quello che si doveva fare presentemente. Mi duole di dover annoiare il Senato col ripetere più volte gli stessi concetti.

Si doveva provvedere per legge ai professori straordinari, i quali figurano bensì nella legge Casati, ma sotto una forma che è affatto caduta in dissuetudine.

Il professore straordinario della legge Casati era nominato per un solo anno, per fare un corso complementare non continuativo. In seguito, a poco a poco, si è introdotto il sistema di nominare professori straordinari anche per le materie fondamentali, ed allora l'ufficio di straordinario divenne uno scalino per salire più alto e divenire ordinario senza concorso. Però una legge che provvedesse ai professori straordinari concepita in questa maniera non si è mai fatta, e per un quarto di secolo si è tirato innanzi con un semplice regolamento, non avente base in alcuna legge, contro il quale ebbe a protestare anche qualche ministro, il quale era nel vero, quando sosteneva che si offendeva la legge promuovendo senza concorso il professore straordinario a ordinario.

In questo stato di cose è naturale che da tutte le parti e per molto tempo si insistesse perchè la materia fosse regolata per legge.

Ma sarebbe forse bastato di affermare con una legge che i professori straordinari d'ora in avanti saranno nominati per concorso? Ma guardate la questione che si presenta subito spontaneamente.

Che cosa avverrà del professore straordinario dopo che sarà stato nominato per concorso? Dovrà restare perpetuamente straordinario, contentandosi della stabilità e degli aumenti sessennali! Questa sarebbe una soluzione, ma non è quella che vuole il senatore Colombo.

Egli dice: C'è già un regolamento che provvede alla promozione di ordinario.

Ma si tratta appunto di regolare la materia per legge, perchè il regolamento è contro la legge Casati e del resto è soggetto a mutare

da un momento all'altro. E ciò è tanto vero che lo stesso ministro attuale ha presentato un nuovo regolamento che sta in esame presso il Consiglio superiore, e nel quale ci sono disposizioni affatto diverse da quelle del regolamento precedente.

Che cosa vuol dire la proposta del senatore Colombo di conservare il regolamento?

Ma quale valore ha un regolamento che è stato più volte modificato, che può essere di nuovo alterato?

Un regolamento non ha valore se non esplica una legge preesistente. Ora, siccome una legge per i professori straordinari non c'è, il regolamento non conta nulla, anzi è una violazione della legge vigente, che è la legge Casati. Conterà il regolamento che verrà dopo questa legge, se essa avrà la fortuna di essere approvata.

Per questo mi pare che la proposta del senatore Colombo, di sopprimere l'art. 5, equivalga a dirci: rinunziate a tutto.

Egli propone di sopprimere l'art. 5 lasciando le cose come stanno.

Ma come stanno?

Certamente si possono fare altre obiezioni e ne sono state fatte, per esempio, dal senatore Carle, alle quali ha bene risposto il senatore Canonico; si possono fare delle obiezioni di altra natura e si potrà sostenere da alcuno che sia meglio il consacrare in una legge l'istituto della promozione, che ora è come campato in aria in un regolamento illegale, anzichè abrogare la promozione e provvedere nel modo che il signor ministro ha proposto e noi abbiamo accettato di buon grado.

Si potrà opinare che un sistema sia migliore dell'altro, ma gli argomenti addotti dal senatore Colombo, me lo perdoni l'amico carissimo, non mi persuadono.

Io mi limito a queste poche osservazioni, poichè sono sicuro che una migliore e più completa difesa sarà fatta dal signor ministro.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Sarò brevissimo. Sono d'accordo con il relatore, che sarà bene di stabilire per legge le norme che devono regolare le nomine e le attribuzioni dei professori straordinari; perchè i regolamenti possono mutare, a secondo la volontà dei ministri che si succedono nel Mi-

nistero dell'istruzione pubblica, mentre in materia così importante è bene vi sieno norme fisse. Ma sono anche d'accordo col senatore Carle, il quale disse che questa legge dovrebbe sanzionare ciò che l'esperienza ha dimostrato di aver fatto buona prova; vale a dire, che il professore straordinario, il quale, a norma di quanto si viene a stabilire in questa legge, è nominato dietro concorso, si possa promuoverlo ad ordinario, non obbligandolo a fare un secondo concorso, ma solamente quando una Commissione giudicherà che esso, dopo cinque anni, o più, da che ha esercitato in qualità di professore straordinario, avrà dato prove sicure della sua vera attività scientifica e della sua non dubbia abilità didattica.

Sono vari anni che vige, per regolamento, questo modo di promozione ad ordinario dei professori straordinari, ed i risultati sono stati buoni. Perchè volere costringere ad un nuovo esperimento, duro e pericoloso, insegnanti che hanno lavorato alacremente per farsi una reputazione, tanto nell'insegnamento, quanto nella scienza, mentre con un esame rigoroso potete accertarvi del valore loro?

Io sono certo che questo art. 5 avrebbe come conseguenza che uno, nominato straordinario, rimarrebbe tale per tutta la sua vita; poichè non posso immaginare che ci sia professore straordinario, tranne che non sia un pazzo, il quale vorrà esporsi al rischio di perdere in un momento il posto e la reputazione che si è acquistata a furia di lavoro.

Di ciò io credo che dovrete convincervene facilmente anche voi, che, in questa stessa legge stabilite, che quando dopo tre anni il professore straordinario non ha dato prova di attività nè didattica, nè scientifica, il ministro metterà il suo posto a concorso; al quale potrà anche concorrere lo stesso insegnante per l'invalidità del quale il ministro mette la cattedra a concorso. Dunque l'apertura del concorso, in questo caso, suona una punizione che si infligge all'insegnante inabile.

Ed allora come volete che un professore straordinario, perchè si è mostrato abilissimo, vi dica: punite anche me, ed aprite il concorso per la mia cattedra?

Adunque voi fate un articolo, che resterà lettera morta e che sarà l'ostacolo, pel quale i professori straordinari non possano divenire

ordinari, a meno che non si trovi poi l'espediente per eluderlo.

L'onor. Colombo, essendo direttore di una scuola di ingegneria, ha fatto rilevare come in questa scuola vi sono molti professori straordinari, i quali esercitano anche altra professione molto lucrosa, che non chiederebbero mai la loro promozione ad ordinari per timore di perdere la loro riputazione con grave danno de' loro guadagni. Ma il relatore risponde che a tali professionisti, che veramente sono molto utili in una scuola d'ingegneria, importerà poco essere ordinari o straordinari; perchè nel modo che è fatta questa legge, la differenza fra l'ordinario e lo straordinario è solamente di stipendio, e questo importa poco a loro, che fanno lauti guadagni con l'esercizio della professione; mentre poi, per ciò che riguarda la dignità, quella, che ora con questa legge, si verrebbe a dare al professore straordinario; è la stessa di quella che fin qui ha goduto solo il professore ordinario. A parere del relatore, con questa legge fra il professore ordinario e quello straordinario non vi sarebbe altra differenza che il primo ha L. 5000 di stipendio ed il secondo L. 3500, e quindi ad un professionista o ad un industriale tale differenza importerà poco, esso non domanderà mai di essere promosso. Sarà pur così per i professori della scuola degli ingegneri, io non lo so; ma per le Università le cose non sono così. Sia pure che la differenza stia nello stipendio, lo che io però non credo. Ma ad un professore straordinario di Università volete levar la speranza d'andare avanti? No, voi non dovete levare niente a nessuno. Oggi nelle Università vi sono due categorie di straordinari, corrispondenti a due insegnamenti diversi: vi sono gli insegnamenti complementari, che, a norma della legge Casati, sono disimpegnati da professori straordinari, i quali possono rimanere sempre tali; ma vi sono anche cattedre fondamentali che provvisoriamente, per varie ragioni, sono occupate da professori straordinari. Queste cattedre dovranno, per la loro importanza, presto o tardi essere occupate da un professore ordinario.

Ora volete che un professore straordinario di una cattedra fondamentale, quel giorno che si crede di occuparla con un professore ordinario, sia costretto a correre il rischio del concorso, mentre ha dato prove luminose della

sua operosità scientifica e della sua abilità didattica, e poi aspettate che lo chieda esso stesso? Ciò non sarà mai, e la cattedra fondamentale sarà e resterà occupata da un professore straordinario fin che esso vivrà.

Nell'interesse dell'Università sarà meglio, in questo caso, di stabilire che le cattedre fondamentali saranno sempre occupate da professori ordinari. Ma ciò sarebbe anche un danno; perchè la scienza non sta ferma, e non si può stabilire sin d'ora quali saranno in avvenire gli insegnamenti fondamentali di una Facoltà. Insegnamenti, che un tempo furono ritenuti fondamentali, si riputarono in un altro accessori o complementari, e di poi sono stati riconosciuti nuovamente come fondamentali.

Cito un esempio. Molti anni or sono, col progresso delle scienze sperimentali, si è creduto che le patologie, generale e particolari, le quali erano designate nella legge Casati fra le materie fondamentali, non avessero che poca importanza; tanto che la patologia medica in molte Università venne soppressa, e la patologia chirurgica affidata ad un incaricato o ad un professore straordinario. Anche la patologia generale in varie Università si era lasciata coperta con un professore straordinario; ma la scienza ha camminato, e quel giorno in cui si è messa nella giusta via per la ricerca delle cause delle malattie, si è ritornati a riconoscere che la patologia generale e le patologie speciali, medica e chirurgica, sono insegnamenti fondamentali nella Facoltà medica. Anzi l'importanza delle patologie viene sempre crescendo, tanto che da per tutto sorgono nuovi insegnamenti di patologie speciali. Questa verità è stata riconosciuta dallo stesso onor. ministro, il quale ci ha annunciato l'altro ieri di volere stabilire in alcune Università un nuovo insegnamento di patologia delle malattie esotiche. E farà bene.

Ma, se ancora abbiamo talune cattedre di patologia generale, o di patologia speciale medica, o chirurgica, occupate da professori straordinari di valore, vogliamo che questi soggiacciano al cimento del concorso per divenire ordinari? Non credo sia giusto.

Quindi a me pare che l'emendamento proposto dal senatore Carle si debba accettare; altrimenti quest'art. 5 distrugge l'effetto di questa legge. Questo è il mio parere.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Non c'è dubbio che il nuovo articolo 5 di questa legge, viene ad introdurre un'essenziale modificazione al regime vigente. E come accade di tutte le umane cose non c'è dubbio nemmeno che questa disposizione dia luogo a qualche inconveniente. Parecchi ne furono indicati. Io non la difendo col vecchio principio che lo *adducere inconveniens non est solvere argumentum*, ma dirò le ragioni per le quali il concetto di un nuovo provvedimento fu proposto, accolto e formulato dall'Ufficio centrale.

Nella discussione generale io ebbi ad osservare che l'art. 5 così come era proposto, altro non veniva a rappresentare che la consacrazione per legge di ciò che erasi fatto nel regolamento.

Ora questo regolamento è mio proposito di mutarlo; di mutarlo, s'intende, con tutta la deferenza che è dovuta ai corpi consulenti, avendo già fatta dichiarazione verbale al Consiglio Superiore che io a nulla tenevo se non alla ricerca della verità, pronto a riconoscere la bontà delle altrui proposte.

Quando io presentai i nuovi regolamenti al Consiglio superiore non mancarono le apprensioni esagerate, le critiche precoci, i giudizi anticipati, e qualche amico autorevolissimo venne anche a consigliarmi di evitare difficoltà, provvedendo per legge.

Il consiglio era inopportuno, perchè io non venivo a modificare la legge, bensì il regolamento, come dettava il dover mio. Perchè io credo che il regolamento non risponda più alle esigenze degli studi, come è attestato dai voti del Parlamento e dei Corpi accademici.

Ora che viene innanzi una legge di riforma per la nomina degli straordinari, mi viene raccomandato di provvedere per regolamento! È una di quelle discordanze di opinioni, che mi sorprendono, ma non possono arrestare l'opermia, persuaso, come sono, che si può e si deve discutere, per migliorare lo stato delle cose, non per mantenerlo.

Sta in fatto che il regime dell'insegnamento col grado di straordinario si è mutato mano per mano per forza di decreti.

La legge Casati dà allo straordinario una

posizione veramente infelice, che merita di essere mutata.

Quando la proposta Battelli venne innanzi alla Camera, la Commissione parlamentare giudicò necessario di non limitarsi ad un solo articolo, all'abolizione cioè dell'art. 89; poichè mutando la posizione del professore straordinario, mettendolo col concorso in condizione più elevata e sicura, era necessario altresì di stabilire altre norme a guarentigia non solo del loro interesse, ma più di quello degli studi.

Avvenne così che la legge fosse ingrandita, avvenne, cioè, quello che è stato deplorato prima dal senatore Paternò ed ora da altri, e specialmente dal senatore Carle; quasichè la innovazione da noi portata in questo sistema crei una gran perturbazione, costituisca un gran pericolo. Ora io sono convinto che questa perturbazione non c'è, che questo pericolo non esiste, ed in poche parole spero di darne la dimostrazione al Senato.

Evidentemente ogni nostro ragionamento deve partire dallo stato di fatto, cioè dalla legge Casati, che è ancora in vigore, e lo sarà per un pezzo. Essa stabilisce la posizione dei professori ordinari, ma non dice, quindi esclude, che lo straordinario abbia diritto ad essere promosso ad ordinario. Che cosa dovrebbero fare? Lasciare la situazione così com'è fatta dal regolamento?

Esso in fondo racchiude una somma di poteri discrezionali del ministro. Perciò mi fu chiesto: volete diminuire i vostri poteri, rinunciare alle prerogative del potere esecutivo? Io, in verità, non mi allarmo molto di questa responsabilità; ho avuto sempre in mente il concetto, che quando un potere discrezionale può esser tradotto in una disposizione di legge, che rappresenta una guarentigia di diritto e di giustizia, sia utile, anzi doveroso il farlo. Lo Stato moderno, che tende a realizzare altissime idealità umane, non ha che una forza, la quale lo sottragga a tendenze pericolose e perturbazioni gravissime, ed è il diventare uno stato di diritto.

È con questo criterio, che io mi sono governato in tutte le proposte che ho fatto, anche regolamentari. Invece di accrescere i poteri discrezionali del ministro, ho creduto convertirli in regole precise, che a me parevano di giustizia.

Così avviene in questo caso, stabilendo con

la legge che la nomina degli straordinari debba farsi per concorso. Contro questa diminuzione di potere nessuno ha avuto niente da obiettare.

L'obiezione è nata, quando la riforma fu condotta innanzi con la stessa logica, con cui è stata iniziata. Ora, vediamo, se ciò siasi fatto.

Fatta la nomina dello straordinario per concorso il professore, dopo tre anni, è abilitato dal regolamento a chiedere la promozione. Che cosa avviene? Io non debbo dirlo al Senato, ove sono tanti professori.

Non citerò, ad esempio, i casi esposti dal senatore Pierantoni ed altri intorno alla facilità con cui oggi si stampa per dar prova di attività scientifica. Spesso le Commissioni non riescono ad esaminare esattamente tutte le pubblicazioni presentate.

Disgraziatamente lo stipendio dei professori è così piccolo che, in verità, non si può essere troppo inclinati ad essere rigorosi in siffatte promozioni.

Ma quando il professore diventa ordinario, non è raro il caso che non studia più, non produce più, e talvolta fa poche lezioni.

Contro questo stato di cose sono sorte mille voci, e chiesti provvedimenti fuori e dentro il Parlamento.

Dunque, la logica del reclamo e quindi della riforma conduce a dire: se la difficoltà non è sufficiente nel sistema stabilito dal regolamento, mutiamolo. Ed io dissi già nella discussione generale: cerchi l'Ufficio centrale una formola migliore. Abbiamo discusso insieme intorno agli inconvenienti dei vari sistemi, e trovammo che il migliore era quello proposto.

Se altri degli onorevoli senatori credono che un metodo migliore ci sia, lo propongano; ciascuno di noi lo desidera; ma non possiamo aderire al proposito di restar nella condizione presente.

Si teme che i professori straordinari in un concorso per la promozione possano perdere la cattedra. Ma, facciamo migliore riflessione: c'è in questa medesima legge un articolo che espone lo straordinario allo stesso pericolo di perdere la cattedra, se per cinque anni non abbia dato prova di attività scientifica.

Si ripresenta poi l'argomento sotto altro punto di vista, osservando che lo straordinario non chiederà l'apertura del concorso.

Io sono stato sempre in gran diffidenza verso tutti coloro, siano studenti, siano professori, che hanno paura dei concorsi.

Anche il sistema dei concorsi presenta qualche inconveniente, ma è la migliore garanzia che si sia finora escogitata; ed ha il grande vantaggio di mettere al di sopra di ogni sospetto l'azione del potere esecutivo.

Chi ha paura del concorso, vuol dire che non si sente abbastanza munito per vincere la prova.

Ma si tratta, dice il senatore Colombo, di professionisti che non possono mutar la loro residenza. Ma costoro hanno la cattedra come accessorio; e ne traggono autorità per raggiungere i sommi gradi nella fortuna professionale.

Sicchè taluno discutendo questa materia, è arrivato perfino a dire che sarebbe quasi opportuno e giusto invitare i professionisti a pagare qualcosa allo Stato, anzichè a percepirne stipendi ed assegni.

Se i professori straordinari, che esercitano una professione, hanno paura di perdere la cattedra, non chiederanno di fare il concorso ed è poco male per la scienza e per lo Stato.

Se sono valenti continueranno ad insegnare; se non lo sono dopo cinque anni potranno perdere la cattedra.

Il senatore Todaro, venuto ultimo a dar forza agli oppositori dell'articolo, dice che vi sono professori straordinari per cattedre primarie.

Noi non abbiamo in qualsiasi modo chiusa la porta per la nomina dei professori ordinari anche fuori concorso. Abbiamo l'art. 7 che risponde ad una proposta fatta dal senatore Cannizzaro, per lasciare la possibilità che persone venute in alta fama in una data materia scientifica, possano essere chiamate ad un insegnamento.

Abbiamo temperato in doppia forma l'art. 5 ammettendo, che chi non riesce vincitore del concorso, può passare in un'altra Università. Evidentemente se il concorso è limitato ai professori ordinari e straordinari, chi vince la cattedra lascia un posto vacante.

Io non credo, onor. Todaro, che ciò possa significare diminuzione di autorità scientifica e molto meno morale.

Un altro temperamento consiste nell'aver fatto omaggio ad analoga proposta del senatore

Cannizzaro, ammettendo il principio del trasferimento che mancava nella legge Casati.

Si può aggiungere in questo articolo che il professore non classificato primo nel concorso potrà occupare la cattedra di colui che lo vinse, ovvero una delle altre che potessero rimanere vacanti in seguito a trasferimenti decretati dal Ministero.

Vi è un'altra obiezione, che credo sia nello spirito del discorso fatto dal senatore Pierantoni. Egli ha parlato di molte questioni relative al giudizio della Commissione e alla competenza del Consiglio superiore.

Io non m'intrattengo su questo argomento, che pur essendo importantissimo potrebbe allontanarmi dal processo logico che intendo seguire in questa discussione.

L'onor. Pierantoni domanda: perchè limitate il concorso ai professori ordinari e straordinari? Secondo la legge Casati dovrebbero esservi abilitati anche i dottori aggregati e i liberi docenti.

Gli rispondo subito che questa sua preoccupazione è eccessiva. Al concorso per ordinario sono ammessi tutti, anche gli scienziati che non sono nel pubblico insegnamento, ma non si può dare questa estensione ai concorsi per promuovere gli straordinari; altrimenti crescerebbe il loro pericolo. Ora si tratta soltanto di correggere un sistema che si crede difettoso.

Si è detto: ma perchè volete sottoporre ad un concorso il professore che è entrato nello insegnamento per un concorso precedente?

Il concorso per professore straordinario è sempre giudicato con minore severità, poichè si tratta di giovani che devono ancora progredire nello studio e dare miglior prova di sè.

Peraltro non può escludersi la possibilità che ad un concorso per posto di professore straordinario prenda parte un professore ordinario che desideri cambiar sede. Il caso non è raro.

Ormai il numero delle persone che aspirano alle cattedre universitarie cresce di giorno in giorno, mentre gli uomini che dedicano tutta la loro anima e le loro aspirazioni allo studio sono pochi, tanto più che ci vuole un gran spirito di sacrificio e un grande amore per dedicarsi all'insegnamento che è così scarsamente retribuito.

In tutte le amministrazioni dello Stato, quando si tratta di salire ai gradi direttivi, si chiede una prova di concorso. Perchè non ammette-

remo lo stesso principio quando si tratta di passare da professore straordinario a ordinario? L'esperienza ha dimostrato che il giudizio di promuovibilità non offre sufficienti guarentigie. Se voi avete da fare nuove e migliori proposte, io le esaminerò ben volentieri, ma se non proponete niente, io insisto nella proposta del concorso, che evidentemente è garanzia della maggior severità possibile.

Ecco il ragionamento che mi condusse a proporre e sostenere il concetto dell'art. 5.

Certo è che tanto il ministro che l'Ufficio centrale non sono animati dal desiderio di nuocere, di disturbare nessun interesse. L'interesse individuale è garantito con molta cura da tutti i temperamenti che abbiamo introdotti in questa legge, ma al disopra degli interessi individuali che trovano tanti modi, ai tempi nostri, di farsi valere, vi sono gli interessi della scienza e del paese, ed io credo che il Senato vorrà associarsi a noi nel sostenerli.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Todaro.

TODARO. Io ho 36 anni di insegnamento e sono entrato nell'Università di primo acchito per la via maestra, come professore ordinario cioè direttamente per concorso. In tutto questo lasso di tempo ho la coscienza di aver fatto sempre il mio dovere e come insegnante e come uomo di scienza.

Credo che i professori, che vedo seduti in quest'aula e che hanno contribuito al progresso della scienza, non abbiano mai mancato al loro dovere d'insegnanti, anche dopo essere stati nominati professori ordinari; e credo pure che, per nostra fortuna, in Italia si trovano molti professori ordinari benemeriti della scienza e dell'insegnamento.

Questo, dico, per rispondere al signor ministro il quale mette tutti in un fascio e ci lancia rimproveri che sentiamo di non meritare.

Se ci sono alcuni che mancano al loro dovere li additi e prenda contro di loro severi provvedimenti. Ma non ci confonda tutti insieme. Quando si ha la coscienza di avere speso tutta la vita per la scienza e per l'insegnamento, riesce assai doloroso sentirsi dire innanzi al Senato, in pieno consesso, di non aver fatto il proprio dovere. Contro quest'affermazione altamente protesto in nome di tutti i professori

ordinari che illustrano con l'alto ingegno e col lavoro loro il nostro paese.

Ma veniamo alla quistione. Il signor ministro, per rispondere all'obbiezione da me sollevata intorno alla difficoltà che si viene a creare con questa legge per il passaggio del professore straordinario a professore ordinario, dice che vi provvede l'art. 7 della stessa, col quale si eliminerebbe l'inconveniente da me lamentato.

Io credo che in questo momento l'onorevole ministro confonda nella sua mente gli effetti dell'art. 69 della legge Casati, che ha una larga applicazione, con quelli dell'art. 7 della legge che discutiamo. Quest'articolo ha un'applicazione molto ristretta. Infatti esso dice: « Quando si tratti di materia specialissima che abbia scarsi cultori ».

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo discuteremo.

TODARO. Io non ho parlato di questi scarsi cultori, ma ho parlato di professori straordinari di una cattedra fondamentale, che richiede presto o tardi di essere occupata con un professore ordinario, per la materia della quale vi sono molti cultori. L'art. 7 non fa al caso nostro, e resterà sempre con questa legge obbligatorio un secondo concorso, onde lo straordinario di quella cattedra possa essere elevato ad ordinario.

Io dico all'onorevole ministro che io entrai all'Università per concorso. Ma io ho fatto il concorso quando aveva a pena venticinque anni. Allora avevo tutto l'ardore giovanile o se vogliamo l'audacia, ed aveva tutto da guadagnare e niente da perdere. Ma ora io non esporrei più la mia riputazione in un concorso per tutto l'oro del mondo. Sono quel che sono, ma non vorrei far dipendere il mio nome dall'opinione di alcuni individui chiamati a giudicare in un concorso.

Creda, signor ministro, che tanto più si avvanza nel sapere e nel sentimento della propria dignità, tanto meno si è disposti a lasciarsi discutere. Io quindi affermo che l'art. 5 che stiamo discutendo resterà lettera morta. Non ci sarà uomo che si rispetti, il quale occuperà il posto di professore straordinario, che voglia cimentarsi ad un concorso per diventare ordinario.

E voi stesso dovrete essere di questa opinione, poichè in questa legge vi riservate di riaprire il concorso dopo cinque anni, nei quali

il professore straordinario non dà prove sufficienti della sua attività scientifica ed abilità didattica. Dunque, io lo ripeto un'altra volta, l'apertura del concorso suona una punizione ed è un espediente per sbarazzarsi del professore straordinario inabile.

Vi è poi un'altra considerazione: si dice che il professore straordinario di un'università, quando sarà vinto in un concorso, passerà in un'altra università. Per esempio, da Roma andrà a Genova, o da questa in un'altra.

Ora io non credo che fra l'università di Roma e quella di Genova, entrambe della stessa classe, ci sia differenza; e tranne poche università di seconda classe, le quali tentano mano mano a pareggiarsi alle prime, le università sono tutte uguali, o tendono a divenirlo, ed in ogni modo lo debbono essere rapporto all'insegnamento; poichè si ha, da per tutto, lo stesso interesse d'avere un valente insegnante. Intanto voi, prima, col vostro concorso, gli date il bollo di mediocrità, e poi lo mandate in altra università.

E credete che in questa, maestri e scolari possano fare buon viso al malcapitato professore straordinario.

Ma non vedete i gravi inconvenienti cui andrete incontro con questa legge?

Quindi io insisto perchè sia accettato l'emendamento del senatore Carle, col quale si verrebbe a stabilire per legge la via che l'esperienza ha dimostrato essere la migliore per la promozione del professore straordinario a professore ordinario.

A mio modo di vedere il senatore Carle dice bene. Difatto, di già sono oramai entrate, nelle nostre costumanze universitarie per l'elevazione dei professori straordinari ad ordinari, le norme sancite nel regolamento universitario vigente; l'esperienza ha dimostrato che l'applicazione di tali norme ha dato eccellente risultato. Ora voi volete mutare tutto con questa legge.

Mi pare che voi fate il contrario di quello che facevano gli antichi Romani, i quali sancivano per legge, ciò che prima era stabilito dall'uso o dai costumi. Essi dicevano: *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?* E noi togliamo con questa legge ciò che era stato introdotto utilmente nei nostri usi universitari.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Dando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi sarebbe molto spiacevole se rimanesse nell'animo dell'onorevole Todaro, o di altri senatori, e quindi nella pubblica impressione, che io abbia espresso giudizi meno che riguardosi verso la classe dei professori universitari.

Ho sempre sostenuto, ed anche in Senato, che è nell'interesse dei buoni professori, che sono il maggior numero, di purgare l'alto insegnamento universitario dai mali ond'è travagliato.

Un ministro che voglia affrontare le animosità, che vengono da qualsiasi riforma, e non son poche, ha ragione di sperare che i buoni professori diventino i primi e più attivi suoi collaboratori.

Nessuno più di me crede che debbano essi essere rispettati ed incoraggiati. (*Approvazioni*).

Ebbi già occasione di dire nell'adunanza dell'Ufficio centrale, che se avesse trovato una facile maniera di promuovere i professori straordinari in una categoria intermedia tra essi e i professori ordinari della legge Casati, avrei in ciò ravvisato un temperamento opportuno.

Il non graduare infatti questo passaggio al più alto grado, alla cima dell'insegnamento, ad una posizione assolutamente stabile circondata da somme guarentigie, non mi pare nè giusto nè utile; ma avremmo dovuto complicare troppo la legge, profondamente mutando il sistema vigente.

E sarebbe stato utile sotto un altro aspetto, perchè io credo che sia una vera ingiustizia, che tutti i professori ordinari abbiano la stessa remunerazione. Gli uomini, che hanno dedicato tutta la loro opera alla scienza, è giusto che abbiano una remunerazione adeguata alla loro vita di sacrificio.

Io spero di poter iniziare questo miglioramento coi mezzi, che mi offre la legge Casati.

Io sono animato dal desiderio di recare vantaggi e crescere autorità al corpo dei professori universitari.

Di questa mia sollecitudine condivisa dall'Ufficio centrale del Senato, potrei aggiungere un altro esempio. L'ultimo comma di questo articolo dice: «I professori straordinari potranno essere promossi senza concorso, ove

abbiano ottenuto l'eleggibilità in un concorso per ordinario, secondo le leggi vigenti».

Questa disposizione era certamente a beneficio di chi ha dato prova di un merito distinto.

Quali saranno le conseguenze dell'art. 5? Saranno restrittive, non lo nego; parecchi professori straordinari temeranno di fare il concorso; saranno promossi soltanto coloro che avranno i titoli necessari, e sarà bene per la scienza.

I professori straordinari, pagati con 3000 lire, sono nella maggior parte indotti dalla loro posizione ad esercitare altri uffici per provvedere alle necessità della vita.

Quanto alla *diminutio capitis*, che teme il senatore Todaro, io torno ad escluderla completamente. Il non essere classificato primo dalla Commissione di concorso, non può costituire nessun serio danno alla riputazione scientifica dei concorrenti compresi nella terna; dovendo supporre che il concorso sia fatto rigorosamente e giudicato bene.

Chi sia riuscito inferiore ad un uomo di merito universalmente riconosciuto per fama singolare nella sua dottrina, non crederà di essere diminuito nel suo prestigio, e passando, se gli convenga, ad altra cattedra, potrà tenerla altamente con decoro suo e degli studi. (*Bene*).

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. O io mi sono male spiegato, oppure ho avuto la sventura di non essere compreso. Ella non trova me tra i fautori dello *statu quo*; io sono stato un avversario ostinatissimo di tutti i regolamenti che guastarono le leggi, ed uno dei pochi che combatterono il sistema abusivo dei così detti catenacci e decreti-legge: anche quando rimanevo solo, mi contentavo di avere a compagna la mia coscienza.

Io lodo che ella abbia accettato l'iniziativa parlamentare che ha voluto ridurre gli abusi ministeriali. Quindi ammiro la sua opinione di voler convertire nello stato di diritto lo stato arbitrario, sebbene l'Italia abbia avuto una costituzione certa dichiaratrice di diritto.

Ella non mi ha risposto, nè io me ne lagnerò, in quella che è stata la discussione della non competenza del Consiglio superiore a decidere

della operosità scientifica e della attività didattica?

Ella certamente, s'io fossi caduto in errore, mi correggerebbe; ma è cosa certissima che sono 33 i consiglieri della pubblica istruzione; che ciascuna Facoltà ne nomina 4, di maniera che 16 sono eletti per Facoltà, e ciascuna Facoltà oggi ha il fardello di 19 insegnamenti.

Ora, mi dica ella, come può trovare nel Consiglio superiore uomini che possano giudicar bene della operosità scientifica e della attività didattica?

E parlando di ciò non ho fatto che esaminare una parte del secondo membro dell'art. 5. Poi mi sono fermato alla parte dell'articolo che dice: « il concorso però sarà limitato ai professori ordinari e straordinari della stessa materia ».

Io ho pietà per tutti gli infelici, ma veramente devo dire che nell'insegnamento di questi infelici non ne trovo. Non credo però che si debba credere assolutamente che solo perchè uno è professore di diritto sia un grande avvocato e faccia grandi affari, poichè, se l'onorevole ministro della pubblica istruzione e i suoi colleghi ne volessero la dimostrazione, dimostrerei che la via migliore per andare al foro, è quella di essere o ex-ministro, o ex-sottosegretario. Moltissimi professori non possono correre le vie del foro perchè non hanno la coscienza impura di allontanarsi dai loro doveri.

Le cause oggi si proseguono all'infinito. Qual professore poteva lasciare l'Università nostra per andare a Bologna, a Verona o altrove?

Però che vi sono professori che vivono tranquillamente nell'orbita serena della matematica, della balistica, i quali con una sola perizia qualche volta guadagnano dieci volte quello che i poveri avvocati non guadagnano difendendo gli orfani, il pupillo o la vedova.

Ma di queste miserie nessuno di noi è maculato. Ora poniamo le cose nel vero campo.

La sventura è questa, che con l'abuso dei regolamenti si è guastato tutto il sistema legislativo. L'onor. ministro, l'Ufficio centrale e i signori senatori sanno che ogni Facoltà ha un numero assegnato di insegnamento ufficiale.

La Università nostra ha nella facoltà giuridica dieci insegnamenti ufficiali; ed invece gli insegnamenti sono stati portati a diciannove,

e vi sono nove professori in più. Cosa devono essi sperare? Alcune di queste cose: o la morte del collega, o la pazzia o la paralisi o la dimissione o qualche altra cosa che un professore disertò l'Università per andare al Consiglio di Stato.

Ora dunque la miseria di una classe dei professori, se c'è, è sorta per aver voluto violentare la legge col regolamento, perchè in un sol caso si può, per l'art. 70, aumentare eccezionalmente da dieci a undici.

Altro danno dell'insegnamento è questo, che quei professori che dovevano venire per fare il compimento della perfezione degli studi, hanno voluto tutti gli esami obbligatori. Se volete provvedere seriamente non fate questione di bilancio. Che cosa significa quest'articolo? Il professore straordinario quando potrà domandare la promozione? Quando ci sarà la cattedra vacante. E perchè volete riserbare il concorso soltanto al professore straordinario?

Io vi ho parlato di principî di diritto pubblico e di un diritto dichiarato dal nostro Statuto.

Ho detto: voi date il privilegio ai professori già ordinari di venire a concorrere contro i professori straordinari, per questioni di clima o di residenza. Non mi piace di stare all'università di un'isola, voglio andare sul continente.

Perchè questa facoltà, mentre una delle grandi garanzie del professore è di essere inamovibile, e a ciascuno si può dire: tu rimani dove sei andato per concorso?

Dopo ciò, accanto a questi professori straordinari si pone la classe dei professori ordinari della stessa materia, e questi sono i soli candidati, mentre ho già detto come ci sono molti professori pareggiati, dotti, abili, che sono amori del nostro amore per la scienza, perchè noi li abbiamo nominati professori, i quali non accettano di essere professori straordinari per restare nell'insegnamento pubblico, e tra questi c'è lei, onor. ministro.

Ora sarebbe strano che dimani un ex ministro della pubblica istruzione, professore pareggiato, non potesse venire a concorrere per una cattedra che si mette a concorso. Perciò io ho detto: conciliate questa vostra disposizione coll'articolo dello Statuto, il quale vuole che tutti i cittadini possano concorrere alle cattedre, e diciamo che i professori pareggiati hanno l'in-

teresse e il diritto di diventare professori ufficiali. Se ella ha pietà e se l'Ufficio centrale ha umanità per coloro che hanno già sette decimi dello stipendio, bisogna anche avere considerazione per coloro che non hanno stipendio alcuno.

Queste cose le dico impersonalmente, perchè sarei felice se potessi esser ancora professore straordinario e chiedere un concorso: significherebbe di abbandonare 30 anni di vita e di ritornare alla primavera degli anni miei.

Ma se questa legge non è nell'interesse mio e se son lieto di poter portare una parola affettuosa e disinteressata per l'insegnamento nel quale forse poco altro tempo resterò, prego il Senato, prego l'onorevole ministro di non credere che la concordia dell'Ufficio centrale e del ministro sia tutta in questa materia, perchè il fatto è che tutto questo lavoro aggiunto fu un lavoro di primo e secondo rimaneggiamento.

Ella, onorevole ministro, non ha il diritto di autore in questo disegno di legge, vuoi perchè d'iniziativa parlamentare, vuoi perchè è materia mutata dall'Ufficio centrale.

Io non parlo di regolamenti, perchè i regolamenti non sono di pertinenza del potere legislativo e non sono uso di andare a cercare i lavori di preparazione del Ministero per fare censure preventive.

Dei trasferimenti parlerò quando, secondo il nostro regolamento, sarà il momento di parlare. Mi pare che tra gli emendamenti vi sia anche quello di fermarci all'art. 1, e forse questo era il migliore partito.

CARLE. Domando la parola.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto della discussione, credo opportuno ricordare che il senatore Carle ha presentato un emendamento che ho già letto e che è del tenore seguente:

Art. 4.

« Il professore straordinario nominato per concorso, che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere di essere promosso ad ordinario.

« Gli atti della promozione potranno essere iniziati, quando il ministro, sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori a

stampa la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività ed attitudine didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà.

« Se nel primo quinquennio della nomina, il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra ».

Qui evidentemente non ci sarà più un vero concorso; la promozione si farà unicamente in ragione dei titoli e dell'operosità che il professore avrà spiegato.

Ora, poichè il senatore Carle ha chiesto di parlare, lo prego di svolgere maggiormente il suo emendamento.

CARLE. Ho domandato la parola non tanto per svolgere l'emendamento da me proposto all'articolo 5 che è stato così validamente appoggiato dall'onor. Colombo, e dall'onor. Todaro, ma solo per dichiarare che rinunziando a combattere l'art. 4, non ho mai inteso di ritirare l'emendamento relativo all'art. 5.

È in quest'articolo, che si concentra il dissidio fra l'Ufficio centrale e gli oratori che hanno parlato.

Da una parte l'Ufficio centrale introduce un nuovo concorso fra gli ordinari e straordinari di tutte le università del Regno, dall'altra coll'emendamento proposto si mantiene il giudizio di promozione per lo straordinario nominato per concorso, che abbia dato prova di attività scientifica e didattica.

Questa è la divergenza essenziale, che esiste fra noi, e per quanto abbia ammirato il discorso dell'onor. ministro, non sono riuscito a convincermi che io debba rinunciare alla opinione che ho prima sostenuta. Il ministro ha detto a ragione, che conviene partire dalle disposizioni della legge Casati, la quale non parla di professori straordinari e non richiede per la nomina di essi la prova del concorso.

Mi permetto di osservare a questo riguardo, che nella legge Casati occorre bensì il vocabolo di straordinari negli art. 89 e 90; ma che gli straordinari, di cui ivi si parla, sono semplicemente degli *incaricati* anno per anno. Di qui ne venne, che per graduare in qualche modo la carriera dell'insegnamento si dovette

di necessità creare la classe dei professori straordinari, i quali hanno una posizione intermedia fra gl'incaricati e professori ordinari. Una volta poi creata per necessità di cose questa classe intermedia, che esiste anche nelle Università straniere, veniva pure ad essere necessario di provvedere in qualche modo alla stabilità ed alla promozione di questi professori straordinari; e ciò si ottenne fino ad ora per mezzo di un diritto consuetudinario e regolamentare, che supplì alla lacuna che esisteva in proposito nella legge Casati.

A questo riguardo l'onor. ministro dice, che egli non intende di accettare questo stato di fatto, e che egli vorrebbe rendere più difficile questa promozione del professore straordinario nell'intento di elevare il livello scientifico dell'insegnante. Si può essere di accordo nel richiedere condizioni più severe per la promozione; ma non è punto necessario a questo effetto di togliere affatto di mezzo il giudizio di promozione.

A questo proposito mi permetto di osservare all'onor. ministro, che quando un diritto consuetudinario si è formato in base alle necessità, e ha fatto buona prova senza dar luogo a gravi inconvenienti, non può esservi ragione per volerlo modificare a qualunque costo, e sostituirlo con un sistema diverso, che per essere compiutamente nuovo potrà dar luogo ad altri inconvenienti, che non si possono neppure immaginare mancando in proposito il sussidio di qualsiasi esperienza.

Tale pericolo viene ad essere anche più grande, allorchè, come accade nel caso presente, il nuovo sistema, che si vuole introdurre, finisce per cambiare affatto il sistema dei concorsi, quale esiste nella legge Casati, e anzichè supplire alle lacune di essa, finisce per sovvertire affatto il nostro ordinamento scolastico, creando una forma ibrida di concorso, che tiene dal giudizio di promozione e dal concorso ad un tempo.

Nè serve l'osservazione dell'onorevole ministro, che col suo sistema gli straordinari, che non chiedono l'apertura del concorso, potranno essere messi fuori dell'Università, aprendo d'ufficio il concorso alle loro cattedre.

NASI, ministro della pubblica istruzione.
Quando non hanno titoli e dopo cinque anni.

CARLE. Badi a questo proposito l'onor. ministro, che quelli che non intendono di chiedere l'apertura del concorso saranno abbastanza accorti per procurarsi qualche nuovo titolo scientifico, che impedisca di poter applicare loro il capoverso dell'art. 4, e che quindi col nuovo sistema non si arriverà mai ad escludere le mediocrità dallo insegnamento superiore e intanto si renderà sempre più aleatoria la carriera dell'insegnamento, allontanandone i migliori.

Anche io desidero coll'onorevole ministro, che si innalzi il livello scientifico degli insegnanti, ma non si deve dimenticare, che avendo noi un numero grande di Università, a cui si deve provvedere, non si può pretendere, che tutto il personale insegnante assurga sempre a quella altezza scientifica, che potrà essere desiderata, ma che non può essere conseguita da tutti.

Si richiegga quindi una prova severa di concorso per essere nominato straordinario; si richiegga parimenti che lo straordinario, dopo aver vinto il concorso, continui a dar buona prova di sè per un triennio, e se volete anche per un quinquennio (questo si potrebbe ammettere: ma non si voglia pretendere, che egli per conservare la sua sede e il suo posto debba poi scendere in gara con tutti gli altri professori ordinari e straordinari delle Università del Regno e che debba chiedere egli stesso che la sua cattedra sia posta a concorso.

Per mia parte continuo sempre a credere che il giudizio di promozione, circondato da garanzie valide ed efficaci, corrisponda meglio allo spirito della legge Casati e agli interessi veri del nostro insegnamento superiore. Con questo sistema la possibilità della promozione incoraggia e conforta a progredire coloro che hanno conquistato la cattedra con un concorso, e intanto il timore della apertura del concorso scuote e stimola coloro che pervenuti al posto di straordinario trascurano di procurarsi nuovi titoli scientifici per essere promossi straordinari.

Non ho altro da aggiungere e mi rimetto al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Questo sarà il punto sostanziale sul quale il Senato dovrà pronunziarsi.

Do ora la parola al senatore Colom'oo, perchè dica se intende appoggiare questo emenda-

mento, oppure se non creda di ritornare, come dicevo pur dianzi, al primo articolo presentato dall'Ufficio centrale.

COLOMBO. Io ho già dichiarato che non intendeva di far proposte speciali sui due articoli, cioè sul nuovo articolo 5 presentato ora dall'Ufficio centrale e sulla formula presentata dal senatore Carle che è poi la prima presentata dall'Ufficio centrale, e che rappresenta il sistema ora in vigore; e per questo appunto esprimevo il desiderio di sopprimere del tutto l'art. 5, perchè la stessa disposizione è già inclusa nel regolamento attuale.

Tutta questa questione nasce dal diverso concetto che i fautori del nuovo articolo e i fautori del vecchio hanno del concorso per il posto di professore straordinario.

Quanto a me io ho sempre creduto che questo concorso costituisca il vero ingresso nell'insegnamento superiore.

Una volta che il concorso ha dato il modo di scegliere la persona adatta ad occupare una cattedra per una data materia in una data sede, come dice l'art. 1^o, questa persona entra senz'altro nella carriera universitaria.

Forse, da quelli che pensano diversamente, si ritiene, come mi pare ritenga l'onor. ministro, che il concorso per un posto di straordinario si faccia con criteri più larghi ed indulgenti di quelli che si userebbero per un posto di ordinario. Ma questo non mi pare esatto; io certamente non ho mai visto che si usino differenze fra un concorso di straordinario e un concorso di ordinario.

E allora, se il concorso vinto dal professore straordinario è fatto con tali garanzie da aprirgli la porta alla carriera dell'insegnamento superiore, perchè obbligarlo a fare un nuovo concorso per passare nell'unico grado immediatamente superiore che è l'ordinariato?

Io non credo che regga il confronto con le altre carriere. Nelle carriere amministrative si può entrare per concorso; ma poi si passa di grado in grado generalmente per anzianità, o al più con promozione a scelta, ma questa in un campo molto limitato e solo per certi gradi e per certe carriere. Qui non vi sono che due gradi e si vorrebbe aprire un concorso per ognuno dei due.

Io son d'avviso che basti il primo concorso; in seguito al quale c'è modo di vedere se in

un certo periodo di tempo, se non di 3, anche di 4 o di 5 anni, il professore straordinario dia prova di essere veramente un buon professore, se ha acquistato nuovi titoli per salire al grado di ordinario.

Si può allora dar luogo al giudizio di promozione; e si noti che questo giudizio è tutt'altro che indulgente, e si compie colle stesse norme e collo stesso rigore col quale si procede negli altri concorsi. Perchè dunque obbligare questo professore a promuovere un nuovo concorso, perchè metterlo nel durissimo bivio di dover o abbandonare la cattedra o trasferirsi in un altro posto? Capisco che per gli straordinari non vi è l'inamovibilità, che vale per gli ordinari; ma non mi pare conveniente che un uomo di scienza il quale entri nella carriera dell'insegnamento superiore per la porta dello straordinariato, si debba poterlo sbalzare da un capo all'altro d'Italia, come si fa per gli impiegati amministrativi.

Vi è poi un'altra considerazione d'indole affatto speciale, che mi permetto di sottoporre al Senato.

Le scuole superiori, siano universitarie o d'applicazione, hanno un determinato numero di professori ordinari.

Ora, se supponiamo che mentre tutti i posti di ordinario sono coperti, venga a prodursi in essi una vacanza, come potranno il direttore o la Facoltà provvedere a coprire il posto vacante, promuovendo a ordinario uno dei professori straordinari, se non vi è il consenso dello straordinario, che dovrebbe passare ordinario?

E si crede sempre facile che un professore ordinario consenta a correr l'alea di un concorso, come vorrebbe il nuovo art. 5?...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*... Allora si apre il concorso a ordinario...

COLOMBO... È una difficoltà di fatto, ma parmi che si possa frequentemente presentare.

Quando ho parlato la prima volta, io ho sostenuto la massima, che non conviene pregiudicare tutto un ordinamento, provvedendo ad una parte soltanto, perchè quando non si ha sott'occhio tutto il problema, è difficile risolvere una parte senza rischiare di pregiudicare tutte le altre parti.

L'onorevole ministro ha detto che vi è un

nuovo regolamento, il quale è presentemente sotto l'esame del Consiglio superiore.

Questo regolamento è d'iniziativa del ministro, e ciò è nel suo diritto. Ora dice l'onorevole ministro: io mi privo volontariamente di parte del mio potere discrezionale, e domando che si sancisca con questa legge una parte dei principî che io vorrei mettere nel regolamento nuovo.

Ora pare a me che il tradurre in legge una parte del regolamento che si sta esaminando dal Consiglio superiore, come faremmo ora per la nomina dei professori ordinari al posto degli straordinari, sia un pregiudicare tutto il regolamento, approvandone fin d'ora una parte.

Lasciamo prima che in seguito all'esame del Consiglio superiore, si abbia uno studio completo di tutta la materia da regolamentare per l'insegnamento superiore, ma non precorriamo il giudizio del Consiglio superiore, legiferando senz'altro sopra una delle disposizioni principali. Questa mi pare cosa evidente.

Ecco perchè io avevo posto il quesito: Conviene in sede di una legge che non fa che sanzionare quello che si fa ora, risolvere affrettatamente, lì per lì, durante la discussione di questa legge, una questione così importante, la cui soluzione dovrebbe essere meglio maturata in armonia con tutte le altre parti del regolamento?

Questa è la ragione per la quale io non credeva nemmeno necessario di sanzionare con l'art. 5 il fatto della promovibilità di un professore straordinario, perchè questo esiste già nel regolamento in vigore.

Per conseguenza io lo vorrei sopprimere. Ma se dovessi esser messo nell'alternativa o di votare l'art. 5 nuovo o l'art. 5 di ieri, vale a dire l'emendamento Carle, dichiaro che voterei per l'art. 5 antico, ossia per l'emendamento del senatore Carle.

PRESIDENTE. In sostanza, il senatore Colombo appoggia l'emendamento del senatore Carle. Allora mi pare che si potrebbe venire ai voti per risolvere una questione di massima, quale è quella esposta così lucidamente dai senatori Carle e Colombo.

Rileggo l'emendamento proposto dal senatore Carle, appoggiato dai senatori Todaro e Colombo, che verrebbe a sostituirsi a quello presentato dall'Ufficio centrale:

Art. 4.

« Il professore straordinario nominato per concorso, che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà essere promosso ad ordinario.

« Gli atti della promozione potranno essere iniziati, quando il ministro, sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori a stampa la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività ed attitudine didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà.

« Se nel primo quinquennio della nomina, il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio Superiore, mettere a concorso la cattedra ».

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento del senatore Carle è respinto).

Metto ai voti l'art. 5 del nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale. Lo rileggo:

Art. 5.

Il professore straordinario che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere che la sua cattedra sia messa a concorso per ordinario.

Quando il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori la sua operosità scientifica e dato prova della sua abilità didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà, potrà bandire il concorso, limitandolo però ai soli professori ordinari e straordinari della stessa materia. Il professore che non riesce vincitore del concorso da lui chiesto potrà essere trasferito come straordinario alla cattedra lasciata vacante dal professore che lo ha vinto, o ad altra che si rendesse vacante per trasferimento.

Il professore straordinario potrà essere promosso senza nuovo concorso, qualora dopo tre anni di esercizio abbia preso parte ad un concorso per ordinario e sia riuscito fra i primi tre.

Chi approva l'articolo 5 modificato come testè ho letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito della discussione a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per autorizzazione ad istituire un ginnasio in Frosolone ed in Palmi ed a convertire in governativi i ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera ed Atri.

E, giacchè ho la parola debbo annunziare al Senato che, avendo la Commissione che ha in esame il progetto di legge sugli asili infantili introdotto radicali modificazioni nella proposta ministeriale, è mia intenzione di ritirare questo disegno di legge, onde riprenderlo in esame; epperò prego la Commissione di sospendere i suoi lavori.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione del progetto di legge testè annunciato, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Quanto al disegno di legge sugli asili infantili, credo sarebbe bene che il signor ministro provvedesse con decreto Reale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi riservo di ritirare il disegno di legge dopo aver provocato il decreto Reale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di lunedì, alle ore 15:

1. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198 - *Seguito*);

Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 220);

Prevenzione e cura della pellagra (N. 165);

Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari (N. 221);

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Tardaro in provincia di Catanzaro (N. 214);

Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare (N. 219).

La seduta è sciolta (ore 8 e 45).

Licenziato per la stampa il 20 dicembre 1901 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche